

Domanda n. 1:

"...CI INTERESSA CHIARIRE IL PUNTO 2.2 LETTERA a) DEL DISCIPLINARE DI GARA:

PER "SERVIZI ANALOGHI" SI INTENDE LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DI RIFIUTI IN GENERE E DI OGNI TIPO OPPURE SI INTENDE LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DI RIFIUTI AVENTI CER 190801, 190802 E 190805?"

Risposta:

"...i requisiti di ordine speciale - Capacità economico - finanziaria richiesti al capo 2.2, lett. a della Parte Prima del disciplinare di gara, si riferiscono al fatturato globale d'impresa per servizi analoghi (di raccolta e trasporto rifiuti) ai servizi di cui ai Codici CER 190801, 190802 E 190805. Pertanto per servizi analoghi si intendono servizi non identici ai servizi di cui ai codici CER 190801, 190802 E 190805, ma servizi relativi a quelli oggetto della gara (raccolta e trasporto rifiuti)."

Domanda n. 2:

"in merito alle dichiarazioni di due istituti bancari che attestino la capacità economico-finanziaria dell'azienda Le chiedo: in caso di avvalimento ha validità la dichiarazione rilasciata da un istituto bancario alla ditta ausiliaria, anche se si tratta dello stesso istituto bancario, ma diversa filiale, della ditta concorrente?"

Risposta:

"...il requisito di cui al punto 2.2 lett. b, che fa riferimento alle dichiarazioni dei due istituti bancari è un requisito di capacità economico - finanziaria che serve ad attestare l'idoneità finanziaria ed economica dell'impresa concorrente all'appalto. Pertanto nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento il requisito relativo alle due referenze bancarie deve essere dimostrato dall'impresa concorrente e non dall'impresa ausiliaria."

Domanda n. 3:

"..in merito alle dichiarazioni di due istituti bancari che attestino la capacità economico-finanziaria dell'azienda, nel caso in cui il concorrente sia impossibilitato a fornire due dichiarazioni, la seconda può essere sostituita da altro documento, come espresso nel D. lgs 163/06 art. 41 comma 3, da Voi stessi indicato nel disciplinare di gara?

Risposta:

La clausola del bando di gara che impone la presentazione di almeno due referenze bancarie è conforme a quanto richiesto nell'art. 41, comma 4 del d.lgs. n. 163/06. Il concorrente al fine di poter comprovare la sua capacità economica - finanziaria, nel caso non sia in grado di presentare due referenze bancarie potrà in sede di partecipazione alla gara, con **giustificati motivi**, utilizzare un altro documento (esempio: bilanci o estratti dei medesimi che riportano sia lo stato patrimoniale che il conto economico, quindi tanto le attività-passività correnti quanto gli immobilizzi, gli accantonamenti ecc.) che sia considerato idoneo dalla Stazione Appaltante ai sensi dell' art. 41, comma 3 del D.lgs. n. 163/06.

Domanda n. 4:

"...in ordine al paragrafo 2.3 punto c) del disciplinare di gara, in particolare si chiede se "...l'elenco dei principali servizi di spandimento su terreni agricoli dei fanghi di depurazione ai fini della utilizzazione agronomica degli stessi secondo la vigente normativa in materia (D.to L.vo 99/92), espletati negli ultimi tre anni a procedere a ritroso dalla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione delle quantità, delle date e dei destinatari pubblici e privati e che i servizi sono stati svolti a regola d'arte e con buon esito..." Sia da riferirsi esclusivamente alle operazioni di spandimento svolte in qualità di utilizzatore, titolare di autorizzazione provinciale per il riutilizzo in agricoltura dei fanghi biologici (art. 9 D.to L.vo 99/92), o tali attività possono essere assimilate al servizio di raccolta e trasporto dei fanghi biologici con mezzi propri in terreni agricoli autorizzati quindi, non vincolate al possesso di un titolo autorizzatorio detenuto in proprio."

Risposta:

"...in merito al requisito di cui al paragrafo 2.3 punto c) del disciplinare di gara che fa riferimento "all'elenco dei principali servizi di spandimento su terreni agricoli dei fanghi di depurazione (cod. CER 190805) ai fini della utilizzazione agronomica degli stessi secondo la vigente normativa in materia (D. Lgs. 99/92), espletati negli ultimi 3 anni a procedere a ritroso dalla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione delle quantità, delle date e dei destinatari pubblici o privati, e che i servizi sono stati svolti a regola d'arte e con buon esito", tale requisito relativo all'attività di spandimento sui terreni agricoli dei fanghi di depurazione deve essere posseduto da chi materialmente ha svolto il predetto servizio, indipendentemente dal possesso dell'Autorizzazione Provinciale detenuta in proprio."

Domanda n. 4:

Rif.to PARTE PRIMA – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – capo 2.2 e 2.3 del Disciplinare di gara:

"per servizi analoghi (raccolta e trasporto rifiuti). In particolare se "la raccolta e trasporto rifiuti" è inteso in senso generico (quindi ogni tipologia di rifiuti) oppure è riferito ai rifiuti oggetto dell'appalto individuati con i CER 19.08.01, CER 19.08.02 e CER 19.08.05."

Risposta:

I requisiti di ordine speciale - Capacità economico - finanziaria richiesti al capo 2.2, lett.a) della Parte Prima del disciplinare di gara e i requisiti di ordine speciale - Capacità tecnica richiesti al capo 2.3, lett. b) si riferiscono a servizi analoghi (di raccolta e trasporto rifiuti) ai servizi di cui ai Codici CER 190801, 190802 E 190805.

Pertanto per servizi analoghi si intendono servizi non identici ai servizi di cui ai codici CER 190801, 190802 E 190805, ma servizi relativi a quelli oggetto della gara (raccolta e trasporto rifiuti).

Domanda n. 5:

Rif.to PARTE PRIMA – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – punto e) del capo 2 e punto b) del Capo 4 del Disciplinare di gara:

".....in merito alle modalità di effettuazione del sopralluogo. In particolare, visto che gli impianti indicati nell'elenco allegato alla documentazione di gara, risultano essere 67 (sessantasette), si chiede se necessita un sopralluogo per ciascun impianto."

Risposta:

Il sopralluogo deve essere effettuato su tutti gli impianti ricadenti nell'Area territoriale.

Domanda n. 6:

Rif.to paragr. IV.3.3 del bando di gara:

"In questo paragrafo viene indicato il termine ultimo per ricevimento delle richieste di documenti. A tal proposito si chiede se oltre a quelli già pubblicati, pertanto già in nostro possesso, ce ne sono altri ancora da visionare."

Risposta:

Tutti i documenti posti a base di gara ed eventuali integrazioni, vengono pubblicati sul sito internet www.aqp.it nella sezione dedicata a "Bandi e gare".

Domanda n. 6:

Rif.to paragr. 4, art.1 del Capitolato Speciale d'appalto:

"Il periodo a metà pagina così recita "per i fanghi destinabili al riutilizzo agricolo, ai sensi del D.lgs. 99/92 e L.R. 28.04.1995 n.29 e successive modifiche e integrazioni, sarà onere dell'appaltatore l'individuazione dei terreni agricoli idonei e l'acquisizione di ogni autorizzazione a ciò necessaria". In merito gradiremmo maggiori chiarimenti, in particolare le modalità per ottemperare a tale onere."

Risposta:

In relazione all'attività di riutilizzo agricolo dei fanghi la gara prevede oltre al materiale spandimento dei fanghi sui terreni, tutte le attività amministrative propedeutiche così come previste dalla legislazione specifica di cui al D. Lgs. 99/92 e LR 29/95.

In particolare sono a carico dell'appaltatore tutte le attività specificatamente richiamate e compensate con il prezzo di elenco E.7, quali a titolo esemplificativo, l'ottenimento del provvedimento autorizzatorio presso l'Amministrazione provinciale competente, le notifiche preliminari alla provincia per lo spandimento sui terreni individuati dall'appaltatore medesimo, l'onere dell'esecuzione delle analisi dei terreni ed in generale tutte le attività previste dalla normativa sopra richiamata in carico all'utilizzatore. Resta esclusa solo l'attività di analisi sui fanghi destinati al riutilizzo che rimane in carico al committente-produttore.